

Perché il prestito sociale

Una COOPERATIVA è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune, controllata democraticamente.

Le cooperative si fondono sui valori dell'auto sufficienza, dell'auto responsabilità, della democrazia, dell'equità e della solidarietà.

Questi principi sono riconosciuti dalla Costituzione Italiana (Art. 45) e della legislazione ordinaria successiva che tra l'altro prevede una possibilità di raccolta risorse speciale vietata alle società for profit che è quella del PRESTITO SOCIALE.

Il prestito sociale nelle cooperative rappresenta uno strumento importante sia come finanziamento della realtà sia per la stretta connessione con il socio che si sente più coinvolto e partecipe.

Per le cooperative è specificamente prevista la raccolta di prestito sociale a mezzo di libretti di deposito. Tale particolare strumento era pensato per favorire il reperimento di liquidità a basso costo in un mondo in cui i soggetti "deboli" come quelli di natura cooperativa ne avevano sempre urgente necessità per lo svolgimento delle varie loro attività imprenditoriali.

La legge ha previsto la possibilità del risparmio sociale per facilitare l'attività delle cooperative a cui riconosce una funzione sociale e solidale. Pertanto il risparmio deve essere utilizzato all'interno della medesima cooperativa che ha effettuato la raccolta o nelle reti in cui la cooperativa è inserita per conseguire il proprio oggetto sociale.

In Italia esiste un ampio movimento che si sta impegnando per far crescere un'altra economia, equa, solidale e sostenibile. Non a caso esistono numerose cooperative che, oltre a raccogliere risparmio per i propri bisogni interni, ne destinano una parte a particolari circuiti con lo scopo di sostenere attività produttive che non sono organizzate all'insegna del profitto, ma per servire la comunità, per creare occupazione, per far trionfare l'equità nel rispetto dell'ambiente.

In Italia le imprese per un'economia alternativa hanno cominciato a nascere negli anni '70 e fin dall'inizio si sono scontrate con il tema dei finanziamenti. Senza palazzi, senza terreni, senza titoli da offrire a garanzia dei prestiti richiesti e con rese economiche troppo basse, non venivano neanche prese in considerazione dalle banche. Per questo attorno a loro si strutturò tutta un'esperienza di finanza alternativa che continua ancora oggi con forme rinnovate perché nel frattempo è cambiata la legislazione.

L'obiezione monetaria

L'obiezione monetaria nasce alla fine degli anni '60 nel nord dell'Europa, sulla scia di altre "obiezioni"; tra queste l'obiezione di coscienza al servizio di leva e l'obiezione fiscale alle spese militari. In quegli anni è determinante l'impatto della guerra del Vietnam. Si fa sempre più viva l'esigenza di conoscere e decidere la destinazione dei propri risparmi, investendoli senza che servano a finanziare imprese o Stati che si ritiene abbiano comportamenti immorali, lesivi della dignità dell'uomo, non rispettosi dell'ambiente. Tra la fine degli anni '60 e gli anni '90 si sviluppano diverse esperienze di finanza alternativa. Ne sono esempi le banche etiche (la Ökobank in Germania, la Banque Alternative in Svizzera, la Triodosbank in Olanda), ma anche le moltissime forme alternative all'idea di "banca", come le Cigales francesi e le Mutue di Auto Gestione in Italia, oppure ancora le economie di scambio non monetario in paesi come l'Argentina e in Africa. Una delle più importanti è la Grameen Bank, fondata in Bangladesh nel 1976 dall'economista Muhammad Yunus; si occupa di microcredito, cioè concede prestiti a persone in condizioni di povertà ed emarginazione per consentire loro di intraprendere piccole attività economiche. Secondo i dati del Programma di Sviluppo dell'Onu, il 20% più ricco della popolazione mondiale ottiene il 95% del credito complessivamente erogato nel mondo. Lo stesso Commercio Equo attuato dalle Botteghe del Mondo rappresenta una forma di microcredito.

In Italia l'obiezione monetaria si sviluppò negli anni '70 quando vennero alla luce alcuni scandali finanziari, i rapporti tra banche e criminalità, i finanziamenti di attività illecite e di regimi razzisti e dittatoriali. Sempre più persone, accortesi del fatto che i risparmi finivano per rafforzare un sistema di ingiustizia e neutralizzare i loro sforzi nell'impegno sociale,

contestarono l'impossibilità di controllo sull'utilizzo del proprio denaro. La situazione era aggravata dal rifiuto del sistema creditizio verso il mondo del sociale. Per loro natura gli istituti di credito raramente finanziano piccole imprese poco capitalizzate che non garantiscono utili immediati e che non possono accettare tempi e modalità di rientro unicamente speculativi. Si pensò allora di creare canali indipendenti di finanziamento, che tentassero di opporsi alla logica bancaria del "dare a chi ha già", in modo da attivare un circuito economico alternativo.

Quali sono le esigenze finanziarie di una cooperativa?

Capitale circolante

Necessità di finanziare l'attività corrente: principalmente il magazzino, pagamento dei fornitori e pagamento stipendi dei lavoratori (a causa dei ritardi dei pagamenti da parte degli enti pubblici).

Acquisto di immobili

Necessità di acquistare direttamente spazi dove sviluppare le attività della cooperativa.

Strutture centrali

Rafforzare le strutture centrali della cooperativa che prestano "servizi" ai vari settori (Amministrazione, logistica, informazione, etc.)

Formazione e cultura

Necessità di investire anche in attività informative e culturali che fanno parte degli obiettivi ma che non hanno un ritorno economico.

Sostegno al sistema

Rafforzare il sistema della cooperazione sociale e della finanza etica attraverso il sostegno ad eventuali circuiti di appartenenza (consorzi, reti, etc) e di strutture di finanza etica del territorio.

COSA PUO' FARE LA COOPERATIVA?

Consolidare il CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale per le cooperative è cronicamente basso: un'azione di rafforzamento del capitale rende anche la cooperativa più stabile

Avviare la raccolta di RISPARMIO tra soci

Le cooperative hanno la possibilità di raccogliere risparmio fra i propri soci da utilizzare per finalità sociali

Capitale sociale e risparmio: differenze tecniche e temporali

DIFFERENZE TECNICHE

Capitale sociale

L'aumento di capitale sociale porta un incremento dei mezzi propri e un consolidamento della cooperativa

Aumenta le fonti di lungo periodo

Per il socio è un «capitale di rischio»

Risparmio

L'aumento della raccolta di risparmio crea un maggiore indebitamento della cooperativa

Il costo di questo indebitamento è normalmente inferiore al costo sostenuto per il mercato bancario tradizionale (ma anche da fonti alternative come mag e banche etiche)

Per il socio è un credito

DIFFERENZE TEMPORALI

Capitale sociale

Il capitale costituisce una fonte sulla quale si può contare per un periodo medio/lungo

Risulta infatti difficoltoso movimentare il capitale sociale in riduzione attraverso recessi o richieste di rimborso parziali.

Risparmio

Il risparmio costituisce una fonte soggetta a maggiori fluttuazioni nel tempo e quindi di breve periodo

Anche se è da escludere una riduzione totale della raccolta di risparmio, in teoria i soci possono richiedere la restituzione in tempi molto brevi

È possibile ritenere consolidata solo una parte della raccolta, quindi conviene evitare di immobilizzarla completamente

È importante, nell'ambito dell'approvvigionamento di risorse finanziarie e della gestione della cooperativa, mirare a un equilibrio fra risorse e impieghi a breve termine e risorse e impieghi a medio/lungo termine:

Risparmio

Suggerimenti per Investimenti a breve:

capitale circolante

iniziative promozionali

*depositi presso strutture di
finanza etica*

Capitale

Suggerimenti per Investimenti a medio/lungo:

immobili e infrastrutture

*partecipazioni in consorzi e/o strutture
di finanza etica*

Il capitale sociale è di gran lunga la forma migliore di approvvigionamento di risorse finanziarie. I vantaggi derivanti da un capitale ben dimensionato sono:

costituisce raccolta a costo zero (le cooperative non distribuiscono utili)

consente una pianificazione di medio/lungo periodo

favorisce l'accrescimento della consapevolezza dei soci: essi credono maggiormente nella iniziativa e nel loro ruolo di soci e hanno più a cuore le sorti della cooperativa rischiando in proprio

Per il socio è un capitale di rischio ed è scomodo per la difficoltà di accesso

Il risparmio per le cooperative è una forma di sostegno finanziario estremamente utile e dal costo contenuto che presenta i seguenti vantaggi:

consente un'immediata disponibilità di risorse finanziarie da impiegare nell'attività corrente

grazie alla disintermediazione, ha un costo molto basso

consente l'accesso dei soci a forme di risparmio alternative, trasparenti e autogestite promuovendo la sensibilità per la finanza etica

Per il socio è un credito più tutelato e più accessibile

Il prestito sociale: Leggi e normative di riferimento

Il prestito sociale nelle cooperative è stato disciplinato da una serie di norme che bisogna ricostruire nel tempo.

La prima disposizione che ha disciplinato il prestito sociale è stata l'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971 n.127 in cui vengono date le linee principali:

- i versamenti e le trattenute devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;*
- il prestito non deve superare, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite era di otto milioni;*
- gli interessi corrisposti sulle predette somme non superassero il saggio degli interessi legali*
- le modalità e la durata dei conferimenti devono essere determinate dalle cooperative con appositi regolamenti.*

Il **D.P.R n 601/73** ("Disciplina della agevolazioni tributarie") prevede nell'articolo 13 l'esenzione ILOR degli interessi che i soci percepiscono a fronte dei prestiti sociali.

Nel **D.L. n. 95/1974** prevede la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 10% sugli interessi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci persone fisiche.

Gli interventi successivi si limitano ad adeguamenti che non modificano l'impostazione di massima.

La Legge 31 gennaio 1992 n° 59

Art. 10 - Prestiti personali

1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Art 59. Prestiti da soci per le cooperative.

I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

LIMITI ATTUALI:

- Tasso di interesse massimo: 2,5 punti in più dei buoni postali fruttiferi, attualmente 7,5%.

- Aliquota della ritenuta:

12,50% (l. 27 febbraio 1985, n.49) per soci persone fisiche residenti in Italia e all'estero.

27% per soci persone fisiche residenti in un paradiso fiscale, nessuna aliquota per soci persone giuridiche

- Tetto pro capite: Euro 27.860 (limite elevato a Euro 55.720 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative edilizie di abitazione.

LE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO

Tali imposte sono disciplinate essenzialmente dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dal D.P.R. 26 ottobre 1986 n.131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Contratto: secondo l'art 21 della L. 27-12-1997 n.449 i contratti sono assoggettati a registrazione solo a caso d'uso. (Euro 129,11)

Libretti : Esenti

Ricevute per depositi e prelievi: Esenti

Comunicazioni annuali: Soggetti ad imposta di bollo in misura fissa di Euro 1,29 - Esenti le Onlus

DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993 N. 385

Art. 11 - Raccolta di risparmio

Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche. Il CICR stabilisce limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti, b) presso società

controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Art. 116 – Pubblicità

In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse , i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.

Art. 117 – Contratti

I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma.

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Art. 118 – Modifica unilaterali delle condizioni contrattuali

Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e termini stabiliti dal CICR.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 119 – Comunicazioni periodiche alla clientela

Bisogna fornire per iscritto alla clientela, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito alla svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 120 – Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

DELIBERAZIONE COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO 19 LUGLIO 2005 (che sostituisce e aggiorna quella del 3 Marzo 1994)

Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art.11 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che disciplina la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Viene stabilito che la raccolta di risparmio effettuata presso i propri soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, purché ricorrano i seguenti limiti e criteri:

1. la raccolta deve essere effettuata presso soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e deve essere prevista dagli statuti.

I riferimenti complessivi riguardanti il tema prestito sociale sono contenuti nelle "Istruzioni di vigilanza in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diverse dalle banche", emanate, in attuazione dell'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/93) e della delibera CICR del 03/03/94, dalla Banca d'Italia.

La prima emanazione di tali istruzioni risale al 2/12/94.

Ogni tanto queste istruzioni vengono aggiornate, l'ultimo aggiornamento è dell'aprile 1998 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale).

In quest'ultimo aggiornamento sparisce il requisito dei tre mesi di iscrizione al libro soci per l'apertura del libretto previsto dalla normativa iniziale.

2. *L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere "il limite del triplo del patrimonio (capitale e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato". Detto limite può essere elevato "al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%" da garanzie rilasciate alla cooperativa da banche, da società finanziarie (ex art.107 del testo unico delle leggi bancarie), da società ed enti di assicurazione autorizzati. Lo schema di garanzia dovrà essere approvato dalla propria associazione di categoria.*

3. *le modalità di raccolta presso i soci devono essere chiaramente indicate negli appositi regolamenti, al fine di evitare, fra l'altro, la configurazione di sollecitazione al pubblico risparmio. In questi regolamenti si devono indicare chiaramente le modalità di raccolta del prestito sociale.*

Il regolamento dev'essere predisposto dal C.d.A. e approvato dall'assemblea dei soci in sede ordinaria .

Dev'essere esplicita l'esclusione della raccolta tra i non soci e l'esercizio di qualsiasi attività di tipo creditizio.

4. *La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti " a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Non viene considerata raccolta a vista le carte prepagate da utilizzarsi nella cooperativa stessa. E' quindi consentito collegare alla raccolta di fondi l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci esclusivamente per l'acquisto dei beni e dei servizi della cooperativa.*

5. *I limiti patrimoniali non si applicano alle cooperative con meno di 50 soci;*

6. *Nel patrimonio può essere computata una somma pari al 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi,etc) e/o residenziale e il valore degli stessi ai fini ICI.*

7. *nella nota integrativa al bilancio dovrà essere indicato l'ammontare del prestito, le eventuali garanzie ed il rapporto con il patrimonio;*

CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA 2-12-94

8. *bisogna mettere a disposizione nel locale dove si raccoglie prestito degli appositi fogli informativi analitici indicanti tassi, prezzi, spese ed ogni altra condizione economica. Va specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero quello commerciale. Una copia di tali fogli deve essere conservata per cinque anni agli atti.*

9. *bisogna fornire almeno una volta l'anno una comunicazione chiara e completa sullo svolgimento del rapporto;*

10. *firmare e far firmare, quando un socio diventa prestatore, un apposito contratto scritto, di cui una copia va consegnata al socio, contenente tassi, prezzi ed ogni altra condizione economica, nonché la possibilità di variare tali condizioni in senso sfavorevole al socio. Tale clausola va firmata per specifica approvazione, e, in caso di tali variazioni sfavorevoli, esse devono essere comunicate al socio presso l'ultimo domicilio noto. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; la comunicazione può avvenire anche tramite le pubblicazioni periodiche per i soci.*

11. *far maturare gli interessi sui versamenti in denaro dal giorno del versamento fino a quello del prelievo;*

12. il socio ha inoltre diritto di ottenere a proprie spese, entro un massimo di novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

D.L. 3 maggio 1991 n.143 e L. n. 197/1991

Viene limitato l'uso del contante:

- fino all'importo di 12.500 Euro non vi sono vincoli;

- sopra i 12.500 le operazioni in contanti o titoli al portatore devono avvenire tramite un intermediario abilitato; in casi di vaglia o assegni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

LEGGE SULLA PRIVACY

Tutti i dati devono essere trattati in base a quanto disposto d.lgs. n° 196 del 30 giugno 2003. Essendo dati personali ma non sensibili (raccolti unicamente per l'esecuzione di contratti di cui è parte l'interessato) e trattati in ottemperanza a norme di legge non è necessario avere il consenso degli interessati stessi né fare apposite comunicazioni al Garante.

Il prestito sociale: la gestione operativa

Cosa significa gestire la raccolta di risparmio fra soci?

Risorse umane

occorre che vi sia uno o più soci che come volontari, collaboratori o dipendenti acquisiscano le conoscenze necessarie per svolgere l'attività e gestiscano la movimentazione periodica e l'informativa ai soci

Sistemi

è necessario disporre di un software che gestisca l'attività di raccolta di capitale e risparmio, con le relative movimentazioni e rendicontazioni

Coordinamento

è indispensabile coordinare i flussi contabili relativi alla sottoscrizione di quote di capitale e alla movimentazione dei libretti di risparmio con la contabilità della cooperativa